

20\_42\_1\_DGR\_1440\_1\_TESTO

## **Deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2020, n. 1440**

POR FESR 2014-2020 obiettivo investimenti a favore della crescita e dell'occupazione. Modifiche al Piano finanziario del Programma operativo regionale per fronteggiare le conseguenze derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid - 19. Approvazione preliminare.

### **LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

**VISTO** l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con Decisione di esecuzione della Commissione europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562 che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 2100 del 16 novembre 2013, unitamente alle motivazioni in essa indicate, con la quale si istituiva il tavolo di partenariato POR FESR 2014-2020;

**VISTA** la propria deliberazione n. 456 di data 27 marzo 2020 con la quale è stata aggiornata la composizione del Partenariato del POR FESR in relazione all'avvio della nuova programmazione 2021 - 2027;

**VISTA** la decisione della Commissione europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 di approvazione del POR FESR Friuli Venezia Giulia 2014-2020 (di seguito il "Programma");

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015 con cui si è adottato il Programma e i relativi allegati in via definitiva, in conseguenza della predetta Decisione della Commissione europea;

**VISTA** la propria deliberazione della Giunta regionale n. 1714 del 4 settembre 2015 con la quale è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma;

**VISTA** la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14, e in particolare l'articolo 3 il quale prevede che con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020 ed in particolare la gestione del Fondo fuori bilancio, la ripartizione dei compiti tra Autorità di Gestione, le Strutture Regionali Attuatrici e gli Organismi intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma Operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020;

**RILEVATO** che, in applicazione a quanto previsto all'articolo 3 della Legge regionale summenzionata, con Decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1<sup>a</sup> luglio 2015, è stato emanato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del Programma "Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 - 2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

**VISTA** la decisione della Commissione europea C(2017) 6147 del 14 settembre 2017 di approvazione delle modifiche al Programma condivise dal Comitato di Sorveglianza nella seconda riunione annuale e nelle successive procedure di consultazione scritta;

**VISTA** la propria deliberazione della Giunta regionale n. 1830 del 29 settembre 2017 con cui è stato adottato il Programma e i relativi allegati in conseguenza della predetta Decisione della Commissione europea C(2017) 6147 del 14 settembre 2017 e delle modifiche apportate da Comitato di Sorveglianza con la procedura scritta n. 9;

**VISTA** la propria deliberazione della Giunta regionale n. 406 del 2 marzo 2018 con cui è stato adottato

il Programma in conseguenza delle modifiche approvate dal Comitato di sorveglianza nella sua terza riunione tenutasi a Trieste il 24 ottobre 2017 il cui verbale è stato approvato con procedura scritta n. 11; **VISTA** la decisione della Commissione Europea C(2018) 6851 final di data 16 ottobre 2018, di approvazione della revisione al Programma operativo, adottata a norma dell'articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;

**VISTA** la propria deliberazione della Giunta regionale n. 2169 del 23 novembre 2018 con cui è stato adottato il Programma ed i relativi allegati in conseguenza della predetta Decisione della Commissione europea C (2018) 6851 del 16 ottobre 2018;

**VISTA** la decisione della Commissione Europea C(2020) 2691 di data 23 aprile 2020, di approvazione delle modifiche al Programma Operativo conseguenti la valutazione sul raggiungimento dei target intermedi di performance ufficializzati dalla decisione della Commissione Europea n. C(2019) 6200 final di data 20 agosto 2019 e di altre modifiche precedentemente approvate dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 16 di data 13 maggio 2019 e con procedura scritta n. 19 di data 5 dicembre 2019;

**VISTA** la propria deliberazione della Giunta regionale n. 644 del 30 aprile 2020 con cui è stato approvato in via definitiva il Programma ed i relativi allegati in conseguenza della predetta Decisione della Commissione europea C (2020) 2691 del 23 aprile 2020;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

**PREMESSO** che, con Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19.03.2020 è stato previsto un quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19 e sono state previste le relative condizioni di compatibilità con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE;

**PREMESSO** altresì che tra le predette condizioni di compatibilità, in relazione agli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, è previsto che l'aiuto sia concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020, salvo successive eventuali proroghe;

**CONSIDERATO** quindi che la possibilità di ricorrere a tale quadro temporaneo di aiuti richiede l'utilizzo di strumenti agili e veloci, tanto per i beneficiari, quanto per l'Amministrazione, al fine di garantire da un lato l'accesso al maggior numero possibile di imprese e dall'altro la capacità di istruire in tempi rapidi, e comunque entro il 31.12.2020, le relative domande;

**CONSIDERATO** che a seguito della nota emergenza sanitaria da COVID-19 il contesto economico di riferimento ha subito importanti cambiamenti, che richiedono un adeguamento degli strumenti a disposizione per venire incontro alle nuove esigenze del territorio;

**CONSIDERATO** altresì che a livello nazionale, con l'approvazione del Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" è in corso un'azione coordinata di riprogrammazione dei Programmi Operativi regionali e nazionali cofinanziati dai fondi Strutturali e di investimento europeo (di seguito "fondi SIE") al fine di utilizzare le risorse ancora non spese dei programmi per farle confluire in azioni volte a fronteggiare la situazione di crisi socioeconomica che si è sviluppata quale conseguenza dell'emergenza sanitaria ed il "lock down" in linea con le possibilità offerte dalle predette modifiche apportate al quadro normativo comunitario dei fondi SIE;

**VISTO** in particolare il Capo XI "Coesione territoriale" del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 che dettaglia le modalità di riprogrammazione nazionale dei programmi operativi cofinanziati dai fondi SIE;

**RILEVATO** che si è ritenuto opportuno in relazione al mutato contesto determinato dall'emergenza sanitaria da COVID-19 operare un insieme di modifiche del Programma e dei criteri di selezione volto a attivare tempestivamente un insieme di azioni volte a fronteggiare detta situazione di emergenza;

**VISTA** la propria deliberazione della Giunta regionale n. 802 del 29 maggio 2020 con cui sono state approvate in via preliminare le proposte di modifica al Programma condivise dalle Direzioni Centrali dell'Amministrazione Regionale, che prevedevano:

A. Interventi volti a fronteggiare l'emergenza sanitaria da parte delle imprese nell'ambito degli assi 1 e 2  
A.1. Modifiche nell'attuazione dell'azione 1.2.a

Revisione del III° bando rivolto all'innovazione - linea di intervento 1.2. "Innovazione e industrializzazione dei risultati della ricerca" - sull'asse 1 "Rafforzare la Ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione", in relazione alle mutate condizioni di contesto macroeconomico, quale una delle principali azioni anticrisi, rendendo più semplici le condizioni di ingresso al bando e operando una decisa semplificazione delle sue procedure al fine di concedere gli aiuti entro l'anno in corso, nell'ambito delle regole del quadro tempo-

raneo di aiuti, e di stimolare la progettualità in particolare nell'ambito delle PMI.

A.2. Modifiche nell'attuazione dell'azione 2.3.

Un'ulteriore bando nell'ambito dell'asse 2 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese" - azione 2.3 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" - rivolto al finanziamento degli investimenti tecnologici e di capitale circolante nelle PMI finalizzato a fronteggiare l'emergenza sanitaria, come ad esempio l'acquisto di strumentazione, dispositivi di protezione individuale, materiali, prodotti o servizi per la sanificazione degli ambienti, quale una delle principali azioni anticrisi.

B. Interventi volti a rafforzare la capacità di far fronte all'emergenza sanitaria da parte del sistema sanitario e della protezione civile nell'ambito dell'asse 1

B.1. Nuova azione 1.5.

Introduzione di una nuova azione "1.5", da inserirsi nell'ambito dell'Asse 1 "Rafforzare la Ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione" volta al rafforzamento della capacità di far fronte all'emergenza sanitaria finalizzata alle spese materiali e immateriali sostenute dal sistema sanitario e/o dalla Protezione Civile.

C. Modifica del piano finanziario del programma nei limiti previsti dall'art. 30 § 5 del Reg. (UE) 1303/2013 Modifica al piano finanziario per il finanziamento delle azioni anticrisi, con lo spostamento dal piano finanziario del programma di 5,5 Meuro dall'asse 1 all'asse 2 e di € 3.559.094,00 dall'asse 3 all'asse 2.

**TENUTO CONTO** che nella giornata del 04 giugno 2020 tali proposte di modifica del Programma e dei criteri di selezione sono state oggetto di confronto con il Partenariato del Programma;

**RILEVATO** che, in materia di modifica dei programmi in funzione della risposta all'epidemia di COVID-19, l'articolo 2 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 460/2020 introduce il paragrafo 5 all'articolo 30 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, prevedendo che sia possibile trasferire un importo fino all'8% della dotazione di una priorità al 1° febbraio 2020 e entro il limite del 4 % del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso programma, senza la necessità di una decisione di modifica del programma da parte della Commissione Europea;

**RILEVATO** che le modifiche di cui al predetto punto C "Modifica del piano finanziario del programma" rientrano fra le modifiche di cui all'articolo 30 paragrafo 5 del Regolamento (UE) 1303/2013, così come introdotto dal Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, non necessitano di una decisione di modifica del programma da parte della Commissione ma devono comunque essere comunicate alla stessa istituzione tramite una notifica delle tabelle finanziarie rivedute;

**RILEVATO** altresì che le modifiche di cui al predetto punto B "Interventi volti a rafforzare la capacità di far fronte all'emergenza sanitaria da parte del sistema sanitario e della protezione civile nell'ambito dell'asse 1 - Introduzione di una nuova azione 1.5." rientrano tra le modifiche di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, ed articolo 96, paragrafo 10 del Regolamento (UE) 1303/2013, richiedendo una decisione di modifica del programma da parte della Commissione Europea;

**RILEVATO** che, in relazione alla procedura di approvazione delle modifiche proposte e al grado di maturazione delle proposte di revisione, è apparso quindi necessario distinguere la riprogrammazione in due fasi:

- una prima fase che prevede l'accorpamento delle modifiche che possono essere definitivamente approvate dal Comitato di Sorveglianza;

- una seconda fase che comprende le modifiche che richiedono, oltre all'approvazione preliminare del Comitato di sorveglianza, anche l'approvazione formale con decisione della Commissione Europea ai sensi degli articoli 30 e 96 del Reg. UE 1303/2013;

**RITENUTO** che, nella prima fase le modifiche che sono state definitivamente approvate dal Comitato di Sorveglianza con la procedura scritta n. 21 di data 09 giugno 2020 sono riassumibili nelle modifiche contenute nei punti A, revisione dei criteri di selezione dall'azione 1.2.a "Innovazione e industrializzazione dei risultati della ricerca" e dell'azione 2.3. "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, e C - modifiche del piano finanziario;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 30 paragrafo 5 del Regolamento (UE) 1303/2013, le modifiche al Programma relative alla prima fase sono state comunicate alla Commissione Europea tramite la notifica delle tabelle finanziarie rivedute, caricate sulla piattaforma di comunicazione digitale SFC in data 25 giugno 2020;

**VISTA** la propria deliberazione della Giunta regionale n. 971 del 26 giugno 2020 di presa d'atto dell'approvazione formale delle modifiche al piano finanziario del Programma e della revisione della metodologia di applicazione e dei criteri di selezione delle azioni 1.2.a. e 2.3 nei termini sopra indicati;

**TENUTO CONTO** che la seconda fase della procedura di approvazione delle modifiche al Programma comprende le modifiche che richiedono oltre all'approvazione preliminare del Comitato anche l'approvazione formale con decisione della Commissione Europea e che tali modifiche sono sintetizzabili nelle proposte indicate al punto B;

**CONSIDERATO** che l'iter per la definizione di dette modifiche non si è concluso e non sono state presentate al Comitato di Sorveglianza del POR e alla Commissione Europea per la loro definitiva approvazione; **RILEVATA** l'esigenza straordinaria e urgente di una redistribuzione delle risorse finanziarie fra l'asse 1 e 2 del POR, sulla base delle domande presentate a valere sui bandi del POR attivati per fronteggiare la pandemia da COVID - 19 e le sue conseguenze in termini socioeconomici, per garantire il tempestivo finanziamento delle imprese secondo la progettualità proposta nell'ambito dei bandi del Programma;

**RILEVATO** in particolare che nell'ambito dell'asse 2 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese" - azione 2.3 - Attività 2.3.c "Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI" - Linea di intervento 2.3.c.1- "Sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo regionale, finanziando investimenti tecnologici e attività per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID - 19", approvato con propria deliberazione della Giunta regionale n. 993 del 03 luglio 2020 in seguito alle modifiche al Programma relative alla prima fase, approvate con DGR 971 del 26 giugno 2020, a chiusura dei termini per la presentazione delle domande, le proposte progettuali prevedono una richiesta di contributo inferiore alla disponibilità originaria del bando pari a € 9.059.094,00 e pertanto si registrano delle economie pari a € 3.814.955,49;

**CONSIDERATO** che il secondo bando "Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI" nell'ambito dell'asse 2 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese" Linea di intervento 2.3.a.1 "Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI", approvato con propria deliberazione della Giunta Regionale n. 2638 del 27 dicembre 2017 presenta ancora un'ampia parte della graduatoria di domande ammissibili all'aiuto ma non ancora finanziabili, il cui finanziamento costituisce un'ulteriore strumento per fronteggiare le conseguenze della pandemia da parte delle PMI;

**RITENUTO** quindi opportuno prevedere, nell'ambito dell'asse 2, l'utilizzo di parte delle economie del bando relativo all'azione 2.3.c. per € 914.955,49 a favore della progettualità ammessa ma non finanziata nell'ambito del II bando dell'azione 2.3.a;

**RILEVATO** che i bandi nell'ambito dell'asse 1 "Rafforzare la Ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione" linea d'intervento 1.2.a.1 "Incentivi alle imprese per attività di innovazione di processo e dell'organizzazione - aree di specializzazione agroalimentare, filiere produttive strategiche, tecnologie marittime e smart health", approvato con propria deliberazione della Giunta regionale n. 991 del 03 luglio 2020 in seguito alle modifiche al Programma relative alla prima fase, approvate con DGR 971 del 26 giugno 2020, ha ricevuto al termine previsto per la scadenza nella presentazione delle domande 328 domande di contributo per un importo complessivo di aiuti richiesti di oltre 32 Meuro, superando ampiamente la dotazione finanziaria attribuita di € 8.960.927,60;

**TENUTO CONTO** che la scadenza per i termini di concessione ai sensi della comunicazione della Commissione Europea sul quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato C(2020) 1863 final del 19.03.2020 è il 31 dicembre 2020;

**CONSIDERATO** che il terzo bando nell'ambito dell'asse 1 "Rafforzare la Ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione" Linea di intervento 1.2.a.2 "Incentivi alle imprese per attività di industrializzazione dei risultati della ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione - aree di specializzazione agroalimentare, filiere produttive strategiche, tecnologie marittime e smart health", approvato con propria deliberazione della Giunta Regionale n. 381 del 13 marzo 2020 ha ricevuto domande di contributo che superano la dotazione finanziaria attribuita di € 3.000.000;

**RITENUTO** necessario riutilizzare tempestivamente le economie derivanti dalle altre procedure di attivazione dell'asse 1 e le rimanenti economie derivanti dal bando inerente l'azione 2.3.c. a favore della terza tornata di bandi dell'azione 1.2. sopra richiamati che presentano una straordinaria esigenza di innovazione da parte delle imprese del territorio regionale al fine di fronteggiare le conseguenze della pandemia da COVID 19;

**CONSIDERATO** che l'utilizzo di parte delle economie del bando 2.3.c a favore dell'azione 1.2. comporta una redistribuzione delle risorse finanziarie fra gli assi 1 e 2 con conseguente modifica del Programma stesso;

**RITENUTO** quindi necessario e urgente procedere con un'ulteriore modifica al piano finanziario del Programma per il finanziamento delle azioni anticrisi, con lo spostamento delle rimanenti economie del bando relativo all'attività 2.3.c per € 2.900.000,00 dall'asse 2 all'asse 1, per l'ulteriore finanziamento delle linee d'intervento dell'azione 1.2.;

**VISTO** in particolare l'articolo 30 e i commi 10 e 11 dell'articolo 96 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in materia di modifica dei programmi operativi, in cui si prevede che:

- le richieste di modifica dei programmi presentate da uno Stato membro sono debitamente motivate e, in particolare, descrivono l'impatto atteso delle stesse sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto delle disposizioni del medesimo Regolamento (UE) 1303/2013 e delle norme specifiche di ciascun fondo, dei principi orizzontali nonché dell'accordo di partenariato;
- la Commissione Europea valuta le informazioni fornite tenendo conto della motivazione fornita dallo

Stato membro;

- la Commissione Europea può formulare osservazioni entro un mese dalla presentazione del programma riveduto e lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie,

- la Commissione Europea approva la richiesta di modifica di un programma il prima possibile e comunque entro tre mesi dalla presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite,

- fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 5, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva tutti gli elementi, compresa ogni futura modifica, del programma operativo disciplinati dall'articolo 96 del Regolamento (UE) 1303/2013, a eccezione di quelli che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto vi), lettera c), punto v), e lettera e), dei paragrafi 4 e 5, del paragrafo 6, lettere a) e c), e del paragrafo 7, che rimangono di competenza degli Stati membri;

- l'Autorità di Gestione informa la Commissione europea di ogni decisione che modifica gli elementi del Programma operativo non contemplati dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 10 dell'art. 96 del regolamento (UE) 1303/2013 entro un mese dalla data di tale decisione di modifica. Tale decisione di modifica indica la data della sua entrata in vigore, che non è anteriore alla data della sua adozione; **RILEVATO** che dette ulteriori proposte di modifica al piano finanziario del Programma risultano coerenti con la previsione di cui all'articolo 30 paragrafo 5 del Reg. UE 1303/2013 determinando spostamenti dall'asse 2 inferiori all'8% e complessivamente inferiori al 4% del bilancio del programma;

**RILEVATO** che tali modifiche, rientrando fra le modifiche di cui al succitato articolo 30 paragrafo 5 del Regolamento (UE) 1303/2013, così come introdotto dal Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, non necessitano di una decisione di modifica del programma da parte della Commissione ma devono comunque essere comunicate alla stessa istituzione tramite una notifica delle tabelle finanziarie rivedute;

**CONSIDERATO** che le proposte di modifica del Programma non incidono in modo significativo sulla strategia del Programma e pertanto non comportano variazioni alla valutazione ex ante e alla VAS del Programma;

**CONSIDERATO** che l'articolo 2 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 558/2020 introduce l'Articolo 25 bis al Regolamento (UE) 1303/2013 "Misure eccezionali per l'impiego dei fondi SIE in risposta all'epidemia di COVID-19";

**CONSIDERATO** inoltre che l'articolo 25 bis paragrafo 6 del Regolamento (UE) 1303/2013 dispone che, a decorrere dal 24 aprile 2020, gli accordi di partenariato non siano modificati e le modifiche dei programmi non comportino la modifica degli accordi di partenariato, stabilendo l'omissione della verifica della coerenza dei programmi e della relativa attuazione con l'accordo di partenariato;

**ACCERTATO** che il Partenariato del Programma verrà compiutamente informato sui contenuti della presente proposta di modifiche del programma prima della consultazione del Comitato di Sorveglianza;

**CONSIDERATE** altresì le funzioni del Comitato di Sorveglianza nell'ambito della modifica dei programmi operativi previste dall'articolo 110 paragrafo 2 lettera e) del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

**RICHIAMATE** le funzioni dell'Autorità di Gestione previste dall'articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che assiste il Comitato di Sorveglianza e fornisce le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti;

**RITENUTO** pertanto di dare mandato all'Autorità di Gestione del Programma alla predisposizione delle modifiche del Programma soprarichiamate e alla presentazione di tali proposte al Comitato di Sorveglianza del Programma, previa informazione del tavolo di partenariato, tramite procedura scritta, apportando le eventuali modifiche ed integrazioni che si ritenessero necessarie, ai sensi dell'articolo 110 del Regolamento (UE) 1303/2013;

**RITENUTO** di dare mandato all'Autorità di Gestione del Programma di procedere alla successiva comunicazione alla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 30 paragrafo 5 del Regolamento (UE) 1303/2013, della modifica degli elementi del Programma operativo che non necessitano di una decisione di modifica del programma da parte della Commissione ma devono comunque essere comunicate alla stessa istituzione tramite una notifica delle tabelle finanziarie rivedute, salvo che la Commissione Europea non ritenga opportuno procedere con un'unica modifica al Programma operativo comprensiva delle revisioni di cui alla citata seconda fase - punto B - relativa all'introduzione di una nuova azione 1.5. "Interventi volti a rafforzare la capacità di far fronte all'emergenza sanitaria da parte del sistema sanitario e della protezione civile nell'ambito dell'asse 1";

**CONSIDERATO** che, in quest'ultimo caso, la procedura di modifica richiederebbe, oltre all'approvazione preliminare del Comitato di sorveglianza, anche l'approvazione formale con decisione della Commissione Europea ai sensi degli articoli 30 e 96 del Reg. UE 1303/2013;

**RITENUTO** altresì, qualora si presenti tale evenienza, di dare mandato all'Autorità di Gestione del Programma di procedere all'eventuale successiva negoziazione, con la Commissione Europea, delle modifiche che necessitano di una decisione di modifica del programma da parte della Commissione Europea

stessa, per l'adozione finale del testo modificato del Programma, ai sensi degli articoli 30 e 96 del Regolamento (UE) 1303/2013;

**CONSIDERATO** che le modifiche puntuali delle risorse fra le azioni nell'ambito del piano finanziario del programma saranno poi definite con la procedura prevista dall'articolo 7 comma 2 del sopracitato Regolamento regionale di attuazione del Programma;

**SENTITE** le Direzioni centrali dell'amministrazione regionale direttamente interessate;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale alle finanze, all'unanimità,

#### DELIBERA

1. di approvare in via preliminare le modifiche del piano finanziario del Programma operativo Regionale Friuli Venezia Giulia cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 (di seguito Programma) con lo spostamento di € 2.900.000,00 dall'asse 2 all'asse 1 al fine di garantire piena efficacia agli interventi specifici messi in campo per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza sanitaria da Covid-19;
2. di dare mandato all'Autorità di Gestione del POR FESR FVG 2014-2020 alla formulazione della revisione del piano finanziario e del testo del POR, nonché alla presentazione delle suddette proposte al Comitato di Sorveglianza del POR FESR FVG 2014-2020, previa informazione del tavolo di partenariato, apportando le eventuali modifiche ed integrazioni che si ritenessero necessarie;
3. di dare mandato all'Autorità di Gestione del POR FESR FVG 2014-2020 di procedere alla successiva comunicazione alla Commissione Europea della modifica degli elementi del Programma operativo o, nel caso la Commissione Europea lo ritenga viceversa opportuno, di procedere alla successiva negoziazione con la stessa della modifica degli elementi del Programma operativo di cui al punto 1 per l'adozione finale del testo modificato del Programma ai sensi degli articoli 30 e 96 del Regolamento (UE) 1303/2013;
4. la presente deliberazione verrà pubblicata sul BUR.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA  
IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

20\_42\_1\_DGR\_1441\_1\_TESTO

## Deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2020, n. 1441

LR 29/2005, art. 87 - Attribuzione della qualifica di locale storico del Friuli Venezia Giulia ad un esercizio commerciale.

#### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTI** gli articoli 87 e seguenti della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>) e successive modifiche e integrazioni, che dispongono l'effettuazione da parte dell'Amministrazione regionale, in collaborazione con i Comuni, del censimento dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali, e delle farmacie con almeno sessanta anni di vita che abbiano valore storico, artistico, ambientale o che costituiscano testimonianza storica, culturale e tradizionale presenti sul territorio regionale;

**ATTESO** che, in esecuzione a quanto prescritto dall'allora comma 2 del citato articolo 87 della legge regionale 29/2005, sono state adottate, con propria deliberazione n. 1798 di data 28 luglio 2006, la scheda e la metodologia di rilevazione per la raccolta dei dati, approvando di conseguenza la scheda-tipo e le linee guida di censimento;

**RILEVATO** che le linee-guida approvate con la citata deliberazione n. 1798/2006, dispongono, tra l'altro, che i locali storici oggetto del censimento debbano possedere obbligatoriamente almeno due dei seguenti requisiti:

- a) continuità della gestione per almeno sessanta anni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 87, comma 1, della legge regionale 29/2005;
- b) localizzazione all'interno di un edificio di comprovato pregio architettonico;
- c) possesso di arredi e strumenti di valore storico-artistico.

**VISTA** la propria deliberazione n. 376 del 23 febbraio 2009 con cui, ai sensi dell'articolo 91 della sopra menzionata legge regionale 29/2005, la Giunta regionale ha approvato l'adozione del marchio di "Locale Storico del Friuli Venezia Giulia" e del relativo manuale d'uso così come proposti dall'Agenzia per lo